



1.1.4

ORDINANZA

MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

IL MUNICIPIO DI ASCONA

richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento del 30.12.2025;
- gli artt. 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- gli articoli 83 e seguenti del Regolamento comunale
- la direttiva emanata dall'Ufficio del veterinario cantonale del 09.01.2026

ordina:

Art. 1 - Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a) le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.
- b) Il prelievo della tassa sui cani

Art. 2 - Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 - Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

Art. 4 - Corsi

¹Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.



Art. 5 - Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Canini in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 - Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 - Cani pericolosi - Definizione e obblighi

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8 - Fuga

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 - Disposizioni generali

¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.



²I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 - Norme igienico-sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 - Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13 - Cani incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

³La riconsegna del cane al proprietario o al detentore potrà avvenire solo dopo il pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia che sono a carico del proprietario o, in via subordinata, al detentore.

⁴Se la richiesta non viene reclamata entro un termine di 30 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti d'intesa con la Società di protezione degli animali.

Art. 14 - Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 - Tassa

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale.

**Art. 16 - Eccezioni all'assoggettamento**

Non sono soggetti al pagamento della tassa annuale

- a) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- b) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- c) i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità secondo l'ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
- d) i detentori di cani di servizio secondo l'articolo 69 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
- e) i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 10d dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);
- f) i detentori di cani impiegati dalla Protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog), qualora dispongano di un attestato che ne certifichi l'impiego di interesse pubblico;
- g) gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.

Art. 17 - Ammontare della tassa (art. 4 LCani e 4 RCani)

La tassa sui cani viene fissata in fr. 115.-- annui per cane. L'importo è comprensivo della quota di fr. 40.00 di spettanza cantonale e di fr. 25.00 in favore del Fondo Soccorso Animali.

Art. 18 - Prelievo

¹La tassa viene notificata ai detentori di cani come definiti in base agli artt. 15 e 16 della presente Ordinanza ed è pagabile entro 30 giorni dalla notifica. La fattura emessa, cresciuta in giudicato, è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

²Eventuali contestazioni sono da presentare, entro 15 giorni dalla notifica della fattura, al Municipio che emanerà una formale decisione.

³Sono escluse tasse pro rata tempore.

Art. 19 - Recupero tasse arretrate

¹Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Autorità cantonale competente.

Art. 20 - Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 20'000.00.

²Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.);
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.

³L'importo minimo della multa per l'infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di Fr. 250.00

⁴La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.



Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 22 - Disposizioni abrogative

Sono abrogate l'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 06.07.2010 e l'Ordinanza municipale concernente l'ammontare della tassa sui cani del 12.08.2014.

Art. 23 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore una volta cresciuta in giudicato.

L'ammontare della tassa di cui all'art. 17 della presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 01.01.2026.

Art. 24 - Rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, nel termine di pubblicazione.

Ordinanza adottata con ris.mun. 245 del 03.02.2026.

Pubblicata all'albo comunale dal 09.02.2026 al 11.03.2026.

